

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

13.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PASQUALE LAMORTE

INDICE

PAG.	PAG.
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Disegni e proposte di legge senatori Rognoni ed altri; Fagni ed altri: Riordino della legislazione in materia portuale (<i>Approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (2524);	
Lucchesi ed altri: Riforma dell'ordinamento portuale (227);	
Lia: Riforma dell'ordinamento portuale (1115);	
Biondi ed altri: Abrogazione dell'articolo 110 del codice della navigazione in materia di compagnie e di gruppi portuali (1291);	
Caprili ed altri: Riforma dell'ordinamento portuale (1531)	189
Lamorte Pasquale, <i>Presidente</i>	189, 190, 191, 192
	195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204
	205, 209, 210, 212, 214, 215, 216, 218, 219
Angelini Giordano (gruppo PDS)	190, 191
	196, 197, 211, 212, 218
Biricotti Guerrieri Anna Maria (gruppo PDS)	195, 196, 197, 198, 200
	201, 204, 205, 208, 210, 212, 218, 219
Bolognesi Marida (gruppo rifondazione comunista)	198, 199, 210, 211, 214
Caprili Milziade (gruppo rifondazione comunista)	218
Cursi Cesare (gruppo DC)	196, 197
D'Amato Carlo (gruppo PSI)	204, 209, 210
	211, 212, 218
Lia Antonio (gruppo DC)	197
Lucchesi Pino (gruppo DC), <i>Relatore</i>	192, 195
	196, 197, 198, 200, 201, 203, 204, 205, 208
	209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 218, 219
Maccheroni Giacomo (gruppo PSI)	189
Marenco Francesco (gruppo MSI-destra nazionale)	190, 197, 203, 209
	210, 211, 215, 217, 218
Michielon Mauro (gruppo lega nord) ...	189, 195
	200, 210, 211, 212
Ravaglia Gianni (gruppo repubblicano) ..	192, 198
Sellitti Michele, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile</i>	191
	192, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 203, 204
	205, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 218, 219
Speranza Alfio (gruppo repubblicano) .	203, 208
	210, 211

La seduta comincia alle 9,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge senatori Rognoni ed altri; Fagni ed altri: Riordino della legislazione in materia portuale (Approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2524); Lucchesi ed altri: Riforma dell'ordinamento portuale (227); Lia: Riforma dell'ordinamento portuale (1115); Biondi ed altri: Abrogazione dell'articolo 110 del codice della navigazione in materia di compagnie e di gruppi portuali (1291); Caprili ed altri: Riforma dell'ordinamento portuale (1531).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato, assunto come testo base, dei disegni e delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Rognoni ed altri; Fagni ed altri: « Riordino della legislazione in materia portuale », già approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° aprile 1993; e dei deputati Lucchesi ed altri: « Riforma dell'ordinamento portuale »; Lia: « Riforma dell'ordinamento portuale »; Biondi: « Abrogazione dell'articolo 110 del codice della navigazione in materia di compagnie e di gruppi portuali »; Caprili ed altri: « Riforma dell'ordinamento portuale ».

Proseguiamo la discussione del testo unificato dei progetti di legge.

GIACOMO MACCHERONI. Signor presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per dire che, rispetto al programma delineato nella seduta precedente, gli avvenimenti politici di ieri (che ci hanno molto turbato) ed il fatto che probabilmente potremo essere convocati in aula per ascoltare il Presidente del Consiglio in merito ad alcuni avvenimenti, come tutti i gruppi hanno richiesto, ci inducano a rivedere il nostro programma dei lavori. Inoltre le considerazioni svolte nella seduta di ieri dal rappresentante del Governo possono essere considerate come un punto di mediazione utile per snellire i lavori della Commissione. Non dimentichiamoci che in questa fase stiamo approvando gli articoli in linea di principio e che quella definitiva avverrà solo dopo che saranno pervenuti i prescritti pareri delle altre Commissioni. Invito pertanto i colleghi, a nome del gruppo che rappresento, a ritirare gli emendamenti che non appaiono essenziali, al fine di snellire al massimo i nostri lavori. Questi potranno benissimo essere ripresentati nel momento in cui la nostra Commissione dovrà esprimere un voto definitivo sul testo.

Signor presidente, se si percorresse la strada da me indicata, si ridurrebbero di molto i tempi di discussione e di approvazione del provvedimento.

MAURO MICHIELON. Signor presidente, ritenevo che la riforma dei porti fosse importante e che si dovesse far presto, mentre mi risulta che così non è. Ieri avevamo proposto di tenere una seduta notturna per accelerare al massimo i nostri lavori e ci è stato risposto negativamente; oggi iniziamo il dibattito in ritardo: vorrei capire quale sia la

volontà del Governo in ordine al provvedimento in discussione. Se il Governo continua a cambiare costantemente idea, evidentemente più che di una riforma dei porti si tratta di un compromesso sui porti, il che snatura lo spirito con cui era nata la legge. Vorrei pertanto sapere come si intenda procedere nei lavori e soprattutto in che termini farlo, anche per capire le intenzioni del Governo e della maggioranza.

Siamo qui presenti per rispetto verso i lavoratori portuali e non verso il Governo, che evidentemente non ha a cuore i loro problemi, visto il ritardo con il quale si è presentato questa mattina.

GIORDANO ANGELINI. Ho ascoltato con attenzione l'intervento del collega Maccheroni. Per quanto ci riguarda preannuncio che il gruppo del PDS ha già identificato una serie di emendamenti che intende ritirare per compiere ogni sforzo utile al prosieguo dei nostri lavori, affinché l'esame del provvedimento sia completato entro la giornata di oggi o al più tardi domani mattina. Invito, quindi, il relatore ed il Governo a predisporre un testo sui tre punti fondamentali su cui si è discusso negli ultimi giorni.

FRANCESCO MARENCO. Desidero innanzitutto rilevare il ritardo con cui iniziano i lavori della nostra Commissione. Vorrei sottolineare che sul *Secolo XIX* di oggi appare un articolo, a firma di Fabio Zorini, dal titolo « Porti, uragano sulla riforma », da cui risulterebbe che il Governo avrebbe trovato una mediazione. Se ciò è vero allora è necessario acquisire quanto prima questo testo, dal momento che la Commissione non lo ha ancora ricevuto. In caso contrario, i commissari non disporrebbero degli strumenti per lavorare con profitto.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Maccheroni per aver introdotto alcuni interessanti argomenti di valutazione e mi scuso per il ritardo di alcuni minuti con cui hanno avuto inizio i lavori della

nostra Commissione, dovuto ad alcune questioni di ordine procedurale che gli uffici hanno sottoposto alla mia attenzione e che richiedevano un approfondimento.

Sta di fatto che noi abbiamo adottato, così come prevede il regolamento, il testo base elaborato nell'ambito del Comitato ristretto. Quindi, utilizzando una prassi abbastanza consolidata, abbiamo proceduto ad una verifica in Commissione del testo base per pervenire (l'ho ribadito più volte anche per smorzare qualche contrasto) in linea di principio alla definizione di un nuovo testo, il quale solitamente contiene qualche innovazione rispetto a quello base. In genere è questo che viene inviato alle altre Commissioni, al fine di poterlo adottare alla luce dei pareri espressi che si riferiscono anche alle eventuali modifiche apportate. Si dà il caso, però, che a seguito del lavoro molto complesso fin qui svolto, siano state introdotte numerose modifiche al testo base e che probabilmente altre potranno intervenire. Si pone pertanto il problema se, adottando questa procedura, che in genere serve a snellire il nostro lavoro e quello delle Commissioni che dovranno esprimere il parere, si rischi di appesantire il nostro lavoro e quello altrui. Tale problema mi è stato posto prima dell'inizio della seduta, per cui mi sono soffermato qualche minuto per comprendere meglio la questione e per mettere la Commissione nelle condizioni di lavorare proficuamente. Se il mio comportamento ha fatto perdere qualche minuto di lavoro, chiedo scusa all'onorevole Caprili che intendeva allontanarsi, come mi è stato riferito, e agli altri colleghi.

Ritengo saggio quanto proposto dagli onorevoli Maccheroni, Michielon, Angelini e Marenco circa l'ipotesi di evitare di insistere più di tanto sugli aspetti di dettaglio della questione, fermo restando che nel prosieguo dei lavori ulteriori modifiche potranno essere apportate. In pratica se individuiamo quelle due o tre questioni di una certa rilevanza che caratterizzano il testo, e sulle quali è bene definire una precisa posizione sulla quale acquisire il parere delle altre Com-

missioni, mi sembra giusto rivolgere un appello ai colleghi perché, al di là di quelle questioni, non se ne pongano altre. Devo purtroppo rilevare che numerosi emendamenti entrano troppo nel dettaglio e ciò inevitabilmente fa allungare i tempi di esame della legge. Ricordo da ultimo che se stravolgestimo, una volta acquisiti i pareri, il testo base, saremmo costretti a richiedere un nuovo parere alle Commissioni. Di qui ritengo fondato il rilievo mosso dall'onorevole Marengo: se i colleghi intendono, considerate le circostanze politiche così delicate che stiamo vivendo, accelerare al massimo questo procedimento per pervenire alla rapida approvazione di un testo, allora ciascuno dovrà farsi carico di non complicare oltre il dovuto un percorso che già di per sé si presenta difficile. Ovviamente non posso entrare nel merito della questione, per cui mi limito a far mio l'appello dei colleghi intervenuti e ribadire che se vogliamo pervenire ad una conclusione positiva, dobbiamo imporci un'autodisciplina: se appesantiremo oltre modo il testo, sarà difficile approvarlo nei tempi rapidi che auspichiamo.

È di tutta evidenza che nel momento in cui dovessimo accogliere nel testo base emendamenti più consistenti di quelli originariamente previsti, complicheremo il lavoro delle competenti Commissioni, che per regolamento hanno l'obbligo di esaminare il provvedimento per trasmetterci i relativi pareri, ed appesantiremo i tempi. In questo senso auspico una sorta di autoregolamentazione da parte dei gruppi, ferma restando la possibilità di presentare eventuali ulteriori emendamenti.

GIORDANO ANGELINI. Preannuncio che il gruppo del PDS ridurrà a sette i propri emendamenti.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Richiamandomi alle considerazioni svolte nella seduta di ieri, confermo la piena disponibilità del Governo.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione aveva esaminato gli emendamenti fino all'articolo 14.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Operazioni portuali).

1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Le imprese autorizzate sono iscritte in apposito registro tenuto dall'autorità portuale o dall'autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed

alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;

c) i criteri, le modalità e i termini in ordine di rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;

d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.

5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorità portuale o, laddove non istituita, all'autorità marittima le tariffe massime che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.

6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 17, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.

7. L'autorità portuale, o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da e la determinazione di un organico fino a quadri dirigenziali; con le seguenti e un organico sufficiente a coprire il quadro dirigenziale.

15. 4.

Bolognesi, Crucianelli.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

15. 2.

Ravaglia.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

15. 1.

Caprili, Bolognesi, Boghetta.

Al comma 7, sostituire le parole da assicurando settore con le seguenti nella concessione delle autorizzazioni è tenuta a garantire il massimo della concorrenza.

15. 3.

Ravaglia.

GIANNI RAVAGLIA. Ritiro il mio emendamento 15.3.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Concordo sul parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bolognesi 15.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ravaglia 15.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Caprili 15.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Fornitura di prestazioni di lavoro e associazione del lavoro portuale).

1. Qualora il personale alle dipendenze delle imprese di cui all'articolo 15, ivi compreso il personale impiegato in regime di mobilità temporanea, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, le medesime imprese stipulano, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, contratti con le società o le cooperative di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) della presente legge, per la fornitura di mere prestazioni di lavoro.

2. In ogni porto ove non siano costituite le società o le cooperative di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, sentite le commissioni consultive locali, promuovono la istituzione, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, una associazione del lavoro portuale per far fronte alle fluttuazioni del traffico, garantendo una maggiore efficienza all'attività del porto. Le associazioni del lavoro portuale sono comunque istituite dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le associazioni di cui al comma 2 acquistano personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile; ad esse si applicano le disposizioni di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile per le associazioni riconosciute, ad eccezione dell'articolo 17 del medesimo codice. Possono essere soci delle associazioni esclusivamente le imprese operanti nel porto. Le associazioni perseguono lo scopo di impiegare propri dipendenti per prestazioni temporanee da svolgere presso le imprese di cui agli articoli 15, nonché di svolgere attività di formazione e riqualificazione professionale nell'ambito portuale. Le associazioni sono soggette al controllo dell'autorità portuale, ove istituita, o dell'autorità marittima.

4. Sono organi delle associazioni di cui al comma 2 e, a norma dello statuto, ne regolano l'attività:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il comitato, eletto dall'assemblea dei soci;
- c) il direttore, nominato dal comitato.

5. Le associazioni hanno alle proprie dipendenze un contingente di lavoratori portuali determinato quantitativamente e qualitativamente dall'assemblea dei soci, dando priorità nelle assunzioni a personale che dovesse risultare comunque in esubero a seguito dell'applicazione degli articoli 19 e 20. Ai dipendenti dell'associazione si applicano il contratto di lavoro vigente per i lavoratori delle imprese di cui all'articolo 15, nonché i relativi trattamenti previdenziali e assistenziali. In sede di contrattazione integrativa aziendale, sono stabilite le clausole relative al trattamento dei dipendenti durante le giornate in cui non sono impiegati presso imprese.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel caso in cui il personale alle dipendenze delle imprese di cui all'articolo 15 e il personale impiegato in regime di mobilità temporanea di cui all'articolo 21 non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, le imprese stesse stipulano, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, i contratti con le società e le cooperative di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della presente legge, il personale necessario per la fornitura di mere prestazioni di lavoro.

16. 1.

Biricotti Guerrieri.

Al comma 1, sostituire le parole da possono richiedere fino a personale ne-

cessario con le seguenti stipulano, in deroga all'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960, contratti con le società o le cooperative di cui all'articolo 19, comma 1-b).

16. 15.

Bolognesi, Crucianelli.

Al comma 1, sostituire le parole possono richiedere con le seguenti stipulano contratti con.

* 16. 2.

Bolognesi.

Al comma 1, sostituire le parole possono richiedere con le seguenti stipulano contratti con.

* 16. 10.

Biricotti Guerrieri, Angelini, Grilli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Tali associazioni, a partire dal 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere istituite anche nei porti ove sono operanti le società e le cooperative di cui all'articolo 19, comma 1-bis).

16. 16.

Bolognesi, Crucianelli.

Al comma 2, sostituire la parola promuovono con le seguenti possono promuovere.

* 16. 3.

Ravaglia.

Al comma 2, sostituire la parola promuovono con le seguenti possono promuovere.

* 16. 11.

Biricotti Guerrieri, Angelini, Fredda.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

16. 19.

Bolognesi, Crucianelli.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente Le associazioni del lavoro portuale possono essere istituite, a partire dal 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i porti.

16. 4.

Biricotti Guerrieri, Angelini, Ronzani.

Al comma 2, sostituire le parole dal 1° gennaio del secondo anno con le seguenti dal 1° gennaio del quarto anno.

16. 5.

Caprili, Bolognesi, Boghetta.

Al comma 3, dopo le parole le imprese operanti nel porto inserire le seguenti, le rappresentanze dei lavoratori e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima.

16. 7.

Bolognesi.

Al comma 3, dopo le parole le imprese operanti nel porto aggiungere le seguenti l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima.

* 16. 6.

Biricotti Guerrieri.

Al comma 3, dopo le parole le imprese operanti nel porto aggiungere le seguenti

l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima.

* 16. 8.

Bolognesi.

Al comma 3, dopo le parole imprese operanti nel porto aggiungere le seguenti nonché, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, l'autorità portuale.

16. 12.

Biricotti, Angelini, Fredda.

Al comma 3, dopo le parole le imprese operanti nel porto inserire le seguenti e le rappresentanze dei lavoratori; e sostituire le parole all'articolo 15 con le seguenti agli articoli 15 e 17.

16. 17.

Bolognesi, Crucianelli.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente Le associazioni sono soggette al controllo delle commissioni regionali per l'impiego. Possono altresì essere costituiti comitati di sorveglianza sulla gestione dell'Associazione, con la partecipazione dei rappresentanti eletti dai lavoratori.

16. 9.

Bolognesi, Caprili, Boghetta.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le associazioni hanno alle proprie dipendenze tutto il personale che dovesse risultare comunque in esubero a seguito dell'applicazione degli articoli 19 e 20. Solo successivamente potranno assumere esternamente. Ai dipendenti delle associazioni si applica un contratto d'area o, in attesa, quello vigente per i lavoratori portuali, nonché i relativi trattamenti previdenziali e assistenziali. Ai dipendenti delle associazioni, per le giornate di non lavoro, si applica un trattamento econo-

mico, a carico della merce, almeno sufficiente a coprire i principali istituti contrattuali.

16. 18.

Bolognesi, Crucianelli.

Al comma 5, dopo le parole all'articolo 15, aggiungere le seguenti e 17.

16. 14.

Biricotti, Angelini, Fredda.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Ritiro il mio emendamento 16.1.

MAURO MICHIELON. Vorrei comprendere le ragioni per le quali, dopo l'esame degli emendamenti, gli articoli non vengono posti in votazione. Almeno sulla procedura da seguire vorremmo avere delle certezze.

PRESIDENTE. Come avevo detto in precedenza, ricordo che la Commissione sta procedendo alla votazione in linea di principio degli emendamenti; pertanto gli articoli non saranno posti in votazione.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Bolognesi 16.15 e sugli identici emendamenti Bolognesi 16.2 e Biricotti Guerrieri 16.10, favorevole sugli identici emendamenti Ravaglia 16.3 e Biricotti Guerrieri 16.11 e sull'emendamento Bolognesi 16.19; esprimo parere contrario sugli emendamenti Bolognesi 16.16, 16.7, 16.8 identico all'emendamento Biricotti Guerrieri 16.6, nonché sugli emendamenti Biricotti Guerrieri 16.4, 16.12 e 16.14 e Caprili 16.5.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Concordo sul parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bolognesi 16.15.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Signor presidente, credo che la Commissione debba prestare molta attenzione a questo emendamento che non può essere liquidato con sufficienza. Esso è volto a garantire la tutela del diritto al lavoro, mediante l'obbligo alle imprese di assumere il personale in esubero nei porti. La filosofia che sottende a tale emendamento mi sembra corrisponda a quella del testo in discussione. Non comprendo pertanto le ragioni per le quali il relatore e il rappresentante del Governo abbiano espresso il loro parere contrario. Raccomando tuttavia alla Commissione l'approvazione dell'emendamento che, ripeto, è volto a garantire il diritto al lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bolognesi 16.15, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Bolognesi 16.2 e Biricotti Guerrieri 16.10, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione congiuntamente in linea di principio gli identici emendamenti Ravaglia 16.3 e Biricotti Guerrieri 16.11, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Bolognesi 16.19, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bolognesi 16.16, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Biricotti Guerrieri 16.4.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Signor presidente, siamo giunti

alla questione del periodo transitorio ed a questo punto occorre prestare un minimo di attenzione. Il nostro emendamento affronta il tema della transizione, che rappresenta uno dei nodi fondamentali della legge, nodo che si ripropone anche all'articolo 22. I nostri emendamenti che riguardano tale questione sono il 16.4 ed il 22.3, che si ricollegano all'emendamento 22.16 del collega D'Amato e ad altri presentati dalla collega Bolognesi. Abbiamo posto la questione del periodo transitorio, per la quale auspico si valuti l'ipotesi della durata di tre anni, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri.

CESARE CURSI. Signor presidente, sulla questione del periodo di transizione occorre evitare di dividersi, per cui pregherei il relatore ed il Governo di far sì che gli anni siano tre, in modo che vi sia unanime convergenza.

GIORDANO ANGELINI. Ritengo che la proposta avanzata dal collega Corsi sia equilibrata e pertanto la condivido.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Il Governo è disponibile ad accettare la soluzione di tre anni.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Ricordo che l'articolo 16 (relativo alla creazione, nelle situazioni portuali, del cosiddetto *pool* di manodopera fu inserito al Senato tra molte perplessità. Si prevede che queste associazioni portuali siano comunque istituite a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge. Questa norma riguarda in maniera specifica le associazioni del lavoro portuale e non ha nulla a che fare con il periodo transitorio entro il quale si stabilisce l'obbligatorietà per le imprese portuali di assumere i dipendenti degli enti porto e delle aziende portuali.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. La questione del periodo transi-

torio si pone sia nell'articolo 16, sia nell'articolo 22 in quanto l'obiettivo di salvare l'occupazione non è perseguito soltanto in quest'ultimo. Il fine ultimo è quello di salvaguardare l'occupazione e di assorbire gli esuberi di personale; non possiamo creare una discrasia tra questi due momenti senza nel contempo risolvere i problemi. Ecco perché la questione del periodo di transizione deve essere affrontata subito e nei termini prospettati dal Governo: non si può riportare la discussione esclusivamente all'articolo 22.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Il Governo è d'accordo.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Il comma 2 dell'articolo 16 così recita: « In ogni porto ove non siano costituite le società o le cooperative di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, sentite le commissioni consultive locali, promuovono la istituzione, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, un'associazione del lavoro portuale per far fronte alle fluttuazioni del traffico, garantendo una maggiore efficienza dell'attività del porto. Le associazioni del lavoro portuale sono comunque istituite dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Pertanto in questo modo si stabilisce innanzitutto che queste associazioni del lavoro portuale possano essere promosse con decorrenza immediata ed inoltre si prevede una forma di obbligatorietà al termine di un periodo transitorio. Tale periodo non ha nulla a che fare con quello previsto all'articolo 22 concernente l'obbligo, per le imprese costituite nel porto, di assumere dipendenti delle compagnie portuali.

GIORDANO ANGELINI. Dobbiamo distinguere i porti nei quali vi è esubero di manodopera da quelli nei quali tale situazione non si verifica. Una cosa è dare facoltà alle autorità di istituire o meno le

associazioni del lavoro, in quanto vi possono essere realtà nelle quali si ritiene opportuno lasciare libero il mercato, altra è prevedere un periodo di transizione, al termine del quale istituire dette associazioni. Sono d'accordo con il collega Corsi quando sostiene l'opportunità di fissare in tre anni il periodo di transizione.

CESARE CURSI. Sono lieto che il collega Angelini concordi sulla mia proposta.

ANTONIO LIA. Le autorità portuali e i vecchi porti, in base all'articolo 2, avevano la possibilità di istituire le organizzazioni portuali, garantendo alcuni diritti dei lavoratori; tuttavia, alcune autorità portuali non sono state inserite nella normativa prevista all'articolo 2. In pratica, vorrei sapere dove saranno collocati i 45 lavoratori di Bari, quelli di Brindisi, di Massa, di Taranto. Per concludere, non è chiara la sorte del personale in esubero attualmente occupato nei porti dove non è istituita l'autorità portuale.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Mentre per i primi due anni si tratta di una facoltà, successivamente diventa un obbligo.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Deve essere sempre una facoltà!

GIORDANO ANGELINI. È sempre una facoltà! Per questo alla fine del periodo transitorio si dice che « si può » istituire un organismo diverso.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto credo sarebbe opportuno sospendere i nostri lavori per addivenire ad un chiarimento.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Se questa tesi fosse esatta, sarei d'accordo perché tale facoltà è già contenuta nella prima parte del comma 2.

FRANCESCO MARENCO. La questione posta dal relatore riguardo alla

definizione di un termine non è stata risolta con l'approvazione dell'emendamento Bolognesi 16.9.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che l'emendamento Bolognesi 16.9 va letto insieme all'emendamento Ravaglia 16.3, identico all'emendamento Biricotti Guerrieri 16.11, approvato in linea di principio.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Ritiro il mio emendamento 16.4.

PRESIDENTE. L'emendamento Caprili 16.5 è precluso.

Pongo in votazione l'emendamento Bolognesi 16.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Biricotti Guerrieri 16.6 e Bolognesi 16.8, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento Biricotti Guerrieri 16.12.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Signor presidente, si era convenuto di garantire un rapporto tra l'autorità portuale e le associazioni del lavoro portuale, stante che il testo base prevede in proposito soltanto un controllo, peraltro insufficiente. Avevamo anche detto che avremmo trovato una formula volta a salvaguardare un effettivo controllo dell'autorità portuale all'interno delle associazioni del lavoro portuale. Di fatto il testo al nostro esame, il quale non prevede né gli strumenti né le forme per attuare tale controllo, appare largamente insufficiente.

MARIDA BOLOGNESI. Non ritengo opportuno anticipare in questa sede soluzioni su questioni su cui la Commissione lavoro discute da tempo, istituendo una sorta di agenzia del lavoro senza controlli adeguati.

GIANNI RAVAGLIA. Vorrei far rilevare che l'emendamento Biricotti Guerrieri 16.12 non riguarda la questione del controllo.

PRESIDENTE. Stante l'inizio di votazioni in Assemblea e la conseguente sconvocazione delle Commissioni, sospendo la seduta, che riprenderà mezz'ora dopo il termine della seduta dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 14.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Pongo in votazione l'emendamento Biricotti Guerrieri 16.12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Bolognesi 16.17.

PINO LUCCHESI, Relatore. Il relatore accoglie la seconda delle modifiche previste dall'emendamento Bolognesi 16.17.

MICHELE SELLITTI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile. Concordo con il relatore ed esprimo parere contrario sulla prima parte dell'emendamento.

MARIDA BOLOGNESI. Ritiro il mio emendamento 16.17.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bolognesi 16.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bolognesi 16.18, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Biricotti Guerrieri 16.14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Concessione di aree e banchine).

1. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 15, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali nonché di attività relative ai passeggeri e di servizi di preminente interesse commerciale ed industriale, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.

3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministero della marina mercantile adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.

4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 1 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.

8. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a).

9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessio-

nario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, revocano l'atto concessorio.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 4.

17. 4.

Bolognesi Crucianelli.

Sopprimere il comma 5.

17. 6.

Bolognesi Crucianelli.

Al comma 6, lettera b), dopo la parola idonee inserire le seguenti anche dal punto di vista della sicurezza.

17. 1.

Pieroni.

Al comma 7, sopprimere le parole da a meno che l'attività fino alla fine.

* 17. 2.

Bolognesi.

Al comma 7, sopprimere le parole da a meno che l'attività fino alla fine.

* 17. 3.

Biricotti Guerrieri, Angelini.

Al comma 7, sopprimere le parole da e non può svolgere... fino alla fine.

17. 5.

Bolognesi, Crucianelli.

MAURO MICHIELON. Faccio mio l'emendamento Pieroni 17.1.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Ritiro il mio emendamento 17.3.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Bolognesi 17.4, 17.6, 17.2 e 17.5, e parere favorevole sull'emendamento Pieroni 17.1, fatto proprio dall'onorevole Michielon.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Concordo sul parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bolognesi 17.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bolognesi 17.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Pieroni 17.1, fatto proprio dall'onorevole Michielon, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bolognesi 17.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bolognesi 17.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Autonomie funzionali).

1. Le imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico che abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a svolgere l'attività di carico e scarico delle merci direttamente connesse alla attività produttiva con personale proprio e con

tempi e modalità legati al ciclo produttivo, possono continuare ad avvalersi, sino alla scadenza delle rispettive concessioni, per la movimentazione di merci o materiali direttamente connesse all'attività produttiva delle società collegate facenti parte dello stesso gruppo, senza alcuna limitazione, del personale alle proprie dipendenze, sulle banchine e negli approdi di loro uso esclusivo, nei loro stabilimenti e nelle aree adiacenti. Alla scadenza delle suddette concessioni, la prosecuzione della attività industriale costituisce titolo di preferenza per il rinnovo della concessione.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 18.

18. 1.

Biricotti Guerrieri, Angelini, Ronzani.

Sostituire le parole da o di società collegate fino a e nelle aree adiacenti con le seguenti del personale alle proprie dipendenze ed indicato in organico all'atto della richiesta di autorizzazione, sulle banchine e negli approdi di loro uso esclusivo. Per ogni ulteriore necessità di personale stipulano contratti in deroga all'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960, con le società o le cooperative, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), per la fornitura di mere prestazioni di lavoro.

18. 2.

Bolognesi, Crucianelli.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Ritiro il mio emendamento 18.1.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Parere contrario sull'emendamento Bolognesi 18.2.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina*

mercantile. Anche il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Bolognesi 18.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bolognesi 18.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Trasformazione in società delle organizzazioni portuali).

1. I presidenti delle autorità portuali, all'atto della nomina, sono altresì preposti, con funzioni di commissari governativi, alla gestione delle organizzazioni portuali. Contestualmente cessano dalle loro funzioni gli organi deliberativi ed esecutivi delle medesime organizzazioni.

2. I presidenti delle autorità portuali, nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4, sono assistiti da un esperto in materia finanziaria e contabile nominato dal Ministro della marina mercantile, nonché da un esperto in materia societaria, nominato dal comitato portuale. I relativi compensi sono fissati nei decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni portuali fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, e delle autorità portuali successivamente a tale data.

3. I presidenti, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dal loro insediamento se il primo termine è più breve, dispongono la trasformazione delle organizzazioni portuali in società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tal fine i presidenti provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizza-

zioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in *leasing*, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi dell'articolo 15 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o posseduti dalle organizzazioni medesime.

4. Fino alla data di cui al comma 3 i presidenti assicurano la continuità della gestione corrente delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse affluite alle organizzazioni portuali ai sensi dalla normativa vigente. I presidenti, fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, trasmettono al Ministro della marina mercantile, entro quarantacinque giorni dalla nomina, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. L'amministrazione dei beni demaniali già attribuita alle organizzazioni portuali è trasferita alle autorità portuali, non appena insediate, nella cui circoscrizione territoriale i beni insistono.

6. Le autorità portuali, non appena costituite, subentrano alle organizzazioni portuali nella titolarità dei beni e nella totalità dei rapporti attivi e passivi.

7. Nei porti sedi di organizzazioni portuali, ove non si costituisca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, l'autorità portuale, le funzioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo sono esercitate dall'autorità marittima. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro della marina mercantile, sentiti i presidenti delle rispettive regioni competenti, nomina contestualmente alla nomina dei presidenti delle autorità portuali, commissari governativi per la gestione delle organizzazioni portuali in ordine alle attività di cui ai commi 3 e 4; contestualmente cessano dalle loro funzioni gli organi deliberativi ed esecutivi delle medesime organizzazioni. I commissari saranno scelti tra esperti in materia finanziaria e societaria, sulla base delle indicazioni fornite dall'ordine dei dottori commercialisti competente per territorio.

Conseguentemente, ai commi 3 e 4, sostituire la parola presidente con la seguente commissario.

19. 2.

Ravaglia.

Al comma 1, dopo le parole alla gestione delle organizzazioni portuali aggiungere le seguenti in ordine alle attività di cui ai commi 3 e 4.

19. 1.

Bolognesi.

Al comma 3, sostituire la parola dispongono con la seguente promuovono.

19. 4.

Piredda.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole ai sensi dell'articolo 15 con le seguenti ai sensi degli articoli 15 e 17.

19. 5.

Biricotti Guerrieri, Angelini,
Fredda.

Al comma 4, sostituire le parole fino alla data di cui al comma 3 con le seguenti fino alla delibera di trasformazione.

19. 3.

Bolognesi.

ALFIO SPERANZA. Faccio mio l'emendamento Ravaglia 19.2.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Ravaglia 19.2, fatto proprio dall'onorevole Speranza e sull'emendamento Bolognesi 19.1. Parere favorevole sull'emendamento Biricotti Guerrieri 19.5 e contrario all'emendamento Bolognesi 19.3.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ravaglia 19.2, fatto proprio dall'onorevole Speranza, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Bolognesi 19.1.

FRANCESCO MARENCO. Dichiaro di astenermi sull'emendamento Bolognesi 19.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bolognesi 19.1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Poiché l'onorevole Piredda non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 19.4.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Biricotti Guerrieri 19.5, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bolognesi 19.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali).

1. Le compagnie ed i gruppi portuali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformano:

a) in una società, secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) ovvero, in una società, secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, che a sua volta costituisce rispettivamente, una società o una cooperativa per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali ed una società o una cooperativa per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro.

2. Le società o le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società o le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative costituite dalla società di cui al comma 1, lettera b), debbono avere separati bilanci, una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

3. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

4. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti vicini, anche al fine di costituire, nei porti di maggior traffico, un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole per la fornitura di servizi.

20. 1.

D'Amato.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Ai dipendenti o soci delle Società o Coop. di cui all'articolo 20, comma 1b), per le giornate di non lavoro, si applica un trattamento economico, a carico della merce, almeno sufficiente a coprire i principali istituti contrattuali.

20. 3.

Bolognesi, Crucianelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Alle compagnie portuali, trasformate in imprese, dotate di adeguate strutture tecniche ed organizzative, è affidata in concessione, in via prioritaria dalla autorità portuale o dalla autorità marittima, la gestione di un'area o di una banchina per la finalità di cui all'articolo 17.

20. 2.

Biricotti Guerrieri, Fredda, Angelini.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Invito l'onorevole D'Amato a ritirare il suo emendamento 20.1, così come invito l'onorevole Biricotti Guerrieri a ritirare il suo emendamento 20.2. Esprimo parere contrario sull'emendamento Bolognesi 20.3.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Il Governo concorda sul parere espresso dal relatore.

CARLO D'AMATO. Accolgo l'invito del relatore e ritiro il mio emendamento 20.1.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Anch'io accolgo l'invito del relatore e ritiro il mio emendamento 20.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bolognesi 20.3, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(Agevolazioni fiscali).

1. Per la trasformazione in società e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 100.000; tali operazioni non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gruppi ormeggiatori e barcaioli che intendano trasformarsi in società e in cooperative secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI del codice civile.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga all'articolo 54, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte dirette, non concorrono a formare il reddito le eventuali plusvalenze iscritte in seguito alla trasformazione per effetto dell'adeguamento dei valori contabili a quelli effettivi risultanti da apposita perizia. Sui maggiori valori iscritti al bi-

lancio non sono ammesse quote di ammortamento previste dall'articolo 77, testo unico delle imposte dirette.

21. 1.

Biricotti Guerrieri, Angelini,
Fredda, Ronzani.

Al comma 3, dopo le parole ormezzatori e barcaioi aggiungere le seguenti e carenanti.

21. 2.

Biricotti Guerrieri, Angelini.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Invito l'onorevole Biricotti Guerrieri a ritirare il suo emendamento 21.1 e mi rimetto al Governo sull'emendamento Biricotti Guerrieri 21.2.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Anche il Governo invita l'onorevole Biricotti Guerrieri a ritirare il suo emendamento 21.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Biricotti Guerrieri 21.2.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Ritiro il mio emendamento 21.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Biricotti Guerrieri 21.2, accettato dal Governo e sul quale il relatore si è rimesso a quest'ultimo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Disposizioni in materia di personale).

1. I lavoratori portuali, iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nei registri di cui all'articolo 150 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio

1952, n. 328, e gli addetti a tale data in servizio presso le compagnie e gruppi portuali, transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 20.

2. Il personale delle organizzazioni portuali è trasferito alle dipendenze delle autorità portuali, in continuità di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento, nonché *ad personam*, il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Il personale di cui al presente comma che, successivamente alla determinazione dell'organico da parte di ciascuna autorità portuale, risulti in esubero è mantenuto alle dipendenze dell'autorità stessa in posizione di soprannumero ed è assoggettato, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale, a mobilità secondo le procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che si possono determinare in altre autorità portuali.

3. Il personale di cui al comma 2, collocato in posizione di soprannumero e non impiegato presso altre autorità portuali, nonché i lavoratori dipendenti dalle compagnie e gruppi portuali che risultino in esubero alle società di cui all'articolo 19, sono impiegati in regime di mobilità temporanea ai sensi del presente articolo, con provvedimento dei presidenti delle autorità portuali, sentito il comitato portuale e le commissioni consultive locali, nell'ambito di criteri indicati da un apposito decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale, dalle società costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 5, dalle società di cui all'articolo 18, comma 3, dalle altre imprese di cui agli articoli 15 e 17. Tali società ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di entrata in

vigore della presente legge ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma.

4. Il personale, impiegato in mobilità temporanea ai sensi del comma 3, conserva, in continuità di rapporto di lavoro, il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data dell'impiego temporaneo, nonché *ad personam* il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Le società e le imprese di cui al comma 3 provvedono, per il periodo di impiego temporaneo, alla corresponsione a tali lavoratori della retribuzione e di tutti i trattamenti accessori. Il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro del personale di cui al comma 3 sono determinati a seguito di contrattazione collettiva con le società e le imprese che lo impiegano.

5. Il personale dipendente da organizzazioni portuali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in porti nei quali non è costituita l'autorità portuale è collocato in posizione di soprannumero alle dipendenze dell'autorità portuale più vicina; ad esso si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4.

6. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, sulla base di criteri indicati con decreto del Ministro della marina mercantile, concedono alle società ed imprese di cui al comma 3 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilità temporanea dei lavoratori di cui al comma 3.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nell'assunzione del nuovo personale, le imprese, a parità delle caratteristiche tecnico professionali, devono accordare

precedenza ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali che risultassero eccedenti a seguito della trasformazione, ferma restando l'anzianità di servizio e la qualifica rivestita.

22. 17.

Biricotti Guerrieri, Angelini, Fredda.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale delle organizzazioni portuali, fino alla costituzione delle società di cui all'articolo 18 comma 3, è trasferito alle dipendenze delle autorità portuali, in continuità del rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento, nonché *ad personam*, il trattamento retributivo, mantenendo l'attuale importo differenziale fino a riassorbimento. Il personale di cui al presente comma che, successivamente alla determinazione dell'organico da parte di ciascuna autorità portuale, risulti in esubero, passa alle dipendenze delle società di cui all'articolo 18 comma 3; tale personale è assoggettato, con decreto del ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale, a mobilità secondo le procedure di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che si possono determinare in altre autorità portuali.

22. 1.

Ravaglia.

Al comma 2, dopo le parole è mantenuto aggiungere le seguenti per un periodo di diciotto mesi.

22. 2.

Castelli, Michielon, Magnabosco.

Al comma 3, dopo le parole nonché i lavoratori aggiungere le seguenti e i.

22. 18.

- Biricotti Guerrieri, Angelini, Fredda.
- Al comma 3, dopo le parole in regime di mobilità inserire le seguenti , di comando o distacco.*
22. 13. D'Amato.
- Al comma 3, sostituire le parole dei presidenti delle autorità portuali con le seguenti dei commissari di Governo.*
22. 5. Ravaglia.
- Al comma 3, sopprimere le parole da ...fino al 31 dic... fino a ...presente legge...*
22. 20. Bolognesi, Crucianelli.
- Al comma 3, sostituire le parole secondo anno con le seguenti quarto anno.*
- * 22. 3. Biricotti Guerrieri.
- Al comma 3, sostituire le parole secondo anno con le seguenti quarto anno.*
- * 22. 4. Bolognesi.
- Al comma 3, sostituire le parole secondo anno con le seguenti terzo anno.*
22. 16. D'Amato.
- Al comma 3, dopo la parola priorità inserire le seguenti a parità di qualifica e di professionalità.*
22. 6. Ravaglia.
- Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente Il personale impiegato in mobilità è soggetto agli orari ed alle condizioni di lavoro dei dipendenti delle Imprese, di cui al comma 3.*
22. 11. Piredda.
- Al comma 4, aggiungere in fine le parole Il personale impiegato in regime di mobilità temporanea, alla scadenza del termine previsto nel terzo comma può optare per l'assunzione alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, in alternativa alla reintegrazione presso l'autorità portuale. Tale reintegrazione ha altresì luogo in caso di impossibilità alla erogazione della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice.*
22. 14. D'Amato.
- Sopprimere il comma 5.*
22. 12. Piredda.
- Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*
- 5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, le autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando il personale di cui al comma 2 del presente articolo.
22. 7. D'Amato.
- Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*
- 6-bis. Relativamente al comma 5 nella previsione di ricorso a forme di prepen-

sionamento, sono mantenuti i benefici della legge 58 marzo 1990 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero possono essere collocati in prepensionamento, in via prioritaria, quei lavoratori che abbiano maturato tali diritti entro e non oltre il 13 dicembre 1992.

22. 9.

Castelli, Michielon, Magnabosco, Leoni Orsenigo.

Aggiungere in fine il seguente comma:

7. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento un apposito provvedimento contenente idonee soluzioni al problema dello squilibrio occupazionale nei porti, anche attraverso il ricorso a forme di mobilità e di pensionamento anticipato.

22. 21.

Bolognesi, Crucianelli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. A tutti i lavoratori soci o dipendenti operanti nei porti continuano ad applicarsi i benefici previsti dalla legge 58/1990 in deroga alle dotazioni organiche previste dal Ministero dei Trasporti, purché abbiano maturato tali diritti entro il 31/12/1992.

22. 10.

Castelli, Michielon.

Aggiungere in fine il seguente comma:

7. Al fine di risolvere i problemi di squilibri occupazionali dei porti è previsto il ricorso a prepensionamenti anticipati secondo le norme di cui alla legge 24 marzo 1990, n. 58.

22. 19.

Biricotti Guerrieri, Angelini
Giordano, Fredda.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

7. Il personale dipendente delle organizzazioni portuali, che risulti ulteriormente in esubero, è iscritto in elenco speciale del Ministero della Marina Mercantile per essere trasferito nei ruoli della amministrazione periferica o, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, presso altre pubbliche amministrazioni nell'ambito del territorio provinciale o presso enti locali anche nell'ambito delle province limitrofe.

8. Il trasferimento è effettuato sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto emanato dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica. In ogni caso sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

22. 15.

D'Amato.

Aggiungere in fine il seguente comma:

7. Nella previsione di ricorso a forme di prepensionamento, sono mantenuti i benefici della legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero possono essere collocati in prepensionamento, in via prioritaria, quei lavoratori soci o dipendenti che abbiano maturato tali diritti entro il 31 dicembre 1992, a condizione che le rispettive imprese non abbiano provveduto all'assunzione di nuovo personale.

22. 8.

Ravaglia.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Ritiro il mio emendamento 22.17.

ALFIO SPERANZA. Faccio miei gli emendamenti Ravaglia 22.1, 22.5 e 22.6.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Ravaglia 22.1 e 22.5, fatti propri dall'onorevole Speranza, nonché sugli emenda-

menti Castelli 22.2 e Bolognesi 22.20. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento Biricotti Guerrieri 22.18. Per quanto riguarda l'emendamento D'Amato 22.13 mi rimetto al Governo.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Concordo sul parere del relatore salvo che per l'emendamento D'Amato 22.13, sul quale esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ravaglia 22.1, fatto proprio dall'onorevole Speranza, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castelli 22.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Biricotti Guerrieri 22.18, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento D'Amato 22.13, sul quale il relatore si è rimesso al Governo, il quale ha espresso parere contrario.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ravaglia 22.5, fatto proprio dall'onorevole Speranza, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bolognesi 22.20, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Propongo che gli identici emendamenti Biricotti Guerrieri 22.3 e Bolognesi 22.4 siano accantonati, nonché l'emendamento D'Amato 22.16.

FRANCESCO MARENCO. Faccio miei gli emendamenti Piredda 22.11 e 22.12.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Ravaglia 22.6; parere contrario sull'emendamento Piredda 22.11, fatto proprio dall'onorevole Marengo. Invito l'onorevole D'Amato a ritirare il suo emendamento 22.14 in quanto le parole « può optare » comportano una sorta di discriminazione tra i lavoratori che il relatore non ritiene utile.

CARLO D'AMATO. Non credo che il mio emendamento 22.14 penalizzi le autorità portuali, ma al contrario incentiva i lavoratori a rimanere presso le imprese nelle quali svolgono la loro attività.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Il parere da contrario potrebbe diventare favorevole nel caso in cui il collega D'Amato fosse disponibile a sopprimere l'ultimo periodo del suo emendamento 22.14.

CARLO D'AMATO. Accolgo la parziale riformulazione del mio emendamento, come proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pertanto, con la modifica testé apportata, il parere del relatore sull'emendamento D'Amato 22.14 si intende favorevole.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento Piredda 22.12.

PRESIDENTE. L'emendamento D'Amato 22.7 è stato accantonato.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Invito i presentatori a voler ritirare l'emendamento Castelli 22.9, recante materia che dovrebbe essere contenuta nel provvedimento parallelo preannunciato dal Governo.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 22.21, alla luce del fatto nuovo costituito dagli impegni assunti dal Governo, tendenti a formalizzare il provve-

dimento. Invito altresì i firmatari dell'emendamento Castelli 22.10 a ritirarlo, in quanto trattasi di materia che dovrà essere disciplinata in altro provvedimento, in caso contrario il parere è negativo. Invito l'onorevole Bircotti Guerrieri a ritirare il suo emendamento 22.19, altrimenti il parere è contrario.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Concordo sul parere espresso dal relatore, salvo che per l'emendamento Castelli 22.9 sul quale il parere è contrario.

CARLO D'AMATO. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 22.15, dichiarandomi tuttavia disposto a ritirarlo purché il Governo chiarisca come intenda affrontare la questione prospettata.

ALFIO SPERANZA. Faccio mio l'emendamento Ravaglia 22.8.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Vorrei sollecitare il Governo a presentare l'emendamento preannunciato.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando sino ad esaurimento degli esuberanti il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.

22.22.

Il Governo.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Ritiro il mio emendamento 22.3.

MARIDA BOLOGNESI. Ritiro i miei emendamenti 22.4 e 22.21.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento D'Amato 22.16.

MAURO MICHIELON. Dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento.

FRANCESCO MARENCO. Anch'io dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento D'Amato 22.16, non accettato dal relatore e sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Ravaglia 22.6, fatto proprio dall'onorevole Speranza, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Piredda 22.11.

FRANCESCO MARENCO. Preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento Piredda 22.11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Piredda 22.11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento D'Amato 22.14 così come riformulato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pirredda 22.12, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Signor presidente, presento il seguente subemendamento riferito all'emendamento 22.22 del Governo:

Aggiungere in fine le parole ed evitando qualsiasi forma di nuove assunzioni.

0.22.22.1.

Lucchesi.

GIORDANO ANGELINI. Condivido nella sostanza l'emendamento del Governo 22.22, purché sia inclusa anche la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5 che riguarda le manutenzioni delle parti comuni. Le manutenzioni sono servizi collettivi e generali, per cui ci sembra opportuno inserire questa lettera nell'emendamento del Governo.

PINO LUCCHESI. Nel caso specifico non si tratta di manutenzioni di carattere generale, bensì di manutenzioni conseguenti ad apposite convenzioni come il Ministero dei lavori pubblici.

FRANCESCO MARENCO. Chiedo che l'emendamento 22.22 del Governo sia posto in votazione per parti separate, intendendosi che la prima parte arrivi fino alle parole: « imprese operanti nel porto », e la seconda riguardi la restante parte.

MAURO MICHIELON. Preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento 22.22 del Governo.

ALFIO SPERANZA. Mi associo alla richiesta avanzata dall'onorevole Marenco di votazione per parti separate.

MARIDA BOLOGNESI. In ordine all'emendamento 22.22 del Governo vorrei sollevare due questioni. La risposta data

dal relatore al collega Angelini non ci convince: ricordo che le manutenzioni erano affidate agli enti porto, per cui vi è il problema dell'inserimento della lettera *c*). In ordine poi al subemendamento del relatore, devo dire che esso risulta inutile, se non dannoso, in quanto in pratica si afferma due volte lo stesso concetto. Inviterei pertanto il relatore a ritirarlo.

CARLO D'AMATO. A nome del gruppo socialista esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dal Governo che si fa carico di recuperare il dibattito svoltosi nel corso di queste giornate, rispondendo ad un'esigenza fortemente avvertita che non lede i criteri generali che hanno ispirato il provvedimento al nostro esame e la costituzione di un'autorità finalmente liberata da tutti gli appesantimenti inutili. Qualora tale emendamento non fosse stato presentato difficilmente si sarebbe raggiunto l'obiettivo che ci siamo prefissi.

Per quanto riguarda il subemendamento 0.22.22.1 del relatore vorrei sapere a chi si riferisca, anche per evitare qualsiasi forma di nuova assunzione. Evidentemente, non si può riferire ai lavoratori portuali, considerando che un'eventuale nuova società avrebbe la facoltà di fare nuove assunzioni. Nell'ipotesi di una società mista che, dopo aver salvaguardato i dipendenti del porto, raggiungendo in questo modo un primo obiettivo, avesse la possibilità di fare nuove assunzioni, non vedo per quale motivo dovremmo creare degli ostacoli.

GIORDANO ANGELINI. Ho compreso il ragionamento formulato dal relatore, onorevole Lucchesi, tuttavia ritengo che le osservazioni del collega D'Amato siano puntuali e pertinenti e quindi prego il relatore di voler ritirare il suo subemendamento 0.22.22.1.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Per quanto riguarda il sube-

mendamento 0.22.22.1 del relatore mi rimetto alla Commissione.

MAURO MICHIELON. Vorrei sapere cosa si intende con l'espressione: « in sede di prima applicazione ».

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Anch'io desidero invitare il relatore a ritirare il suo subemendamento 0.22.22.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.22.22.1 del relatore.
(È respinto).

PINO LUCCHESI, Relatore. Per i motivi espressi nel corso della discussione svoltasi in sede di Comitato ristretto e di Commissione, ribadisco il parere contrario sull'emendamento 22.22 del Governo.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 22.22 del Governo gli onorevoli Marengo e Speranza hanno presentato richiesta di votazione per parti separate.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento 22.22 del Governo fino alle parole « imprese operanti nel porto », non accettata dal relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione la restante parte dell'emendamento 22.22 del Governo, non accettata dal relatore.

(È approvata).

L'emendamento D'Amato 22.7 risulta pertanto assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento Castelli 22.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che l'emendamento Bolognesi 22.21 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Castelli 22.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

PINO LUCCHESI, Relatore. Invito l'onorevole Angelini a ritirare il suo emendamento 22.19.

GIORDANO ANGELINI. Accolgo l'invito e lo ritiro.

CARLO D'AMATO. Ritiro il mio emendamento 22.15.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ravaglia 22.8, fatto proprio dall'onorevole Speranza, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro).

1. È fatto divieto alle imprese di cui agli articoli 15, 17, 19 e 20 di assumere lavoratori che fruiscono del pensionamento anticipato ai sensi delle norme vigenti in materia.

2. I lavoratori delle imprese operanti in porto, nonché i dipendenti delle associazioni di cui all'articolo 16, sono iscritti in appositi registri tenuti dall'autorità portuale, o, laddove non istituita, dall'autorità marittima. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 54 successive modificazioni, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. Le unità sanitarie locali competenti per territorio curano l'osservanza delle predette disposizioni.

3. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 152, ratificata ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 862, nonché di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su

proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della sanità, un regolamento contenente le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro applicabili alle operazioni portuali.

4. Ai lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai sensi dell'articolo 156, primo comma, n. 2), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori mille unità. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993, è prorogato fino al 30 giugno 1994.

6. Ai lavoratori, soci o dipendenti delle imprese operanti in porto ai sensi degli articoli 15, 17, 19 e 20, alla scadenza del beneficio di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

23. 1.

Pieroni.

Al comma 1, dopo le parole in materia aggiungere le seguenti ovvero già posto in prepensionamento ai sensi delle citate normative.

23. 2.

Caprili, Bolognesi.

Al comma 3, aggiungere in fine le parole ed alle operazioni di riparazione, trasformazione e manutenzione navale, svolte negli ambiti portuali.

23. 5.

Biricotti Guerrieri, Angelini, Fredda, Ronzani.

Al comma 4, dopo le parole legge 12 giugno 1984, n. 222 aggiungere le seguenti procedure in merito, richieste all'INPS e comunque non definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

23. 3.

Bolognesi, Caprili, Boghetta, Crucianelli, Dorigo.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Il beneficio di cui al comma 5 è esteso a tutti i lavoratori che pur avendo maturato i requisiti di cui alla legge 26 del 1987 e successive, non sono stati, comunque, collocati in prepensionamento alla entrata in vigore della legge. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, si prevede attraverso corrispondente riduzione della quota di cui alla voce « Ministro del tesoro » del fondo speciale di cui alla tabella A, approvata con l'articolo 2, della legge 23 dicembre 1992 n. 500, così come modificata dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1993, n. 155, convertiti con modificazione dalla legge 19 luglio 1993 n. 243.

23. 4.

Bolognesi, Caprili.

PINO LUCCHESI, Relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Caprili 23.2 e Biricotti Guerrieri 23.5; invito l'onorevole Bolognesi a ritirare il suo emendamento 23.3 ed esprimo parere contrario sull'emendamento Bolognesi 23.4.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Concordo sul parere espresso dal relatore.

MARIDA BOLOGNESI. Ritiro il mio emendamento 23.3.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Pironi non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 23.1.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Caprili 23.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Biricotti Guerrieri 23.5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bolognesi 23.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Norme assistenziali).

1. Il Ministro della marina mercantile può, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, imporre a carico degli speditori e ricevitori di merce nonché delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un contributo in misura non superiore a lire 40 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal decreto stesso. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo è destinato all'assistenza ed alla tutela della integrità fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie, ivi compresa la gestione ed amministrazione della Casa di soggiorno per lavoratori portuali nel comune di Dovadola, ed è devoluto ad una gestione

speciale autonoma che subentra, a tutti gli effetti patrimoniali e finanziari, al bilancio speciale di cui al regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269.

2. La gestione speciale di cui al comma 1 è amministrata dal Ministero della marina mercantile mediante un comitato composto da tre funzionari della direzione generale del lavoro marittimo e portuale, di cui uno avente qualifica di dirigente generale con funzioni di presidente, da un funzionario in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze e da due funzionari della ragioneria centrale del Ministero della marina mercantile. I compiti di segretario sono svolti da un funzionario della competente divisione della direzione generale del lavoro marittimo e portuale.

3. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la misura di cui al comma 1 può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, prendendo in considerazione l'incremento percentuale del costo della vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno precedente.

4. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono stabilite le norme volte a regolare il procedimento di acquisizione delle entrate e di erogazione spese, le attribuzioni del comitato ed i compensi relativi al suo funzionamento, nonché l'amministrazione e la contabilità della gestione di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269.

A tale articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole del Ministro della marina mercantile con le seguenti delle regioni sede di Autorità portuali.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole dei Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici con le seguenti del Ministro dei lavori pubblici.

24. 1.

Ravaglia.

FRANCESCO MARENCO. Faccio mio l'emendamento Ravaglia 24.1.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ravaglia 24.1, fatto proprio dall'onorevole Marenco, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Trasferimento al Ministero della marina mercantile del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali).

1. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali, istituito con regio decreto 27 febbraio 1927, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa di appartenere al Ministero dei lavori pubblici ed è trasferito alle dipendenze del Ministero della marina mercantile.

2. Con decreto dei Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici, da emanarsi, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità ed i criteri per il trasferimento del personale e dei mezzi, con i relativi cantieri, appartenenti al servizio di cui al comma 1.

3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, emana le norme per il funzionamento del servizio di cui al comma 1.

4. Dalla data di cui al comma 1, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile appositi capitoli rispettivamente per l'acquisizione, l'ammodernamento e la manutenzione dei mezzi effossori, nonché per la gestione del servizio per l'escavazione dei porti, con contestuale riduzione dei corrispondenti capitoli nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

5. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, previa deliberazione del Cipet, e sentito il Ministro dell'ambiente per le questioni che attengono alla valutazione dell'impatto ambientale, approva il piano poliennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei mezzi e delle attrezzature.

6. Il piano, di cui al comma 5, ha durata quinquennale. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto del Ministro della marina mercantile deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono trasferiti negli stati di previsione delle regioni ove sono istituite autorità portuali i capitoli per l'acquisizione, l'ammodernamento e la manutenzione dei mezzi effossori, nonché per la gestione del servizio per l'escavazione dei porti, con

contestuale riduzione dei corrispondenti capitoli nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

25. 3.

Ravaglia.

Al comma 3, aggiungere in fine le parole cui vengono affidati i servizi di escavazione e approfondimento dei fondali di cui all'articolo 4 comma 9 della presente legge.

25. 1.

Crucianelli, Bolognesi, Caprili.

Al comma 5, aggiungere in fine le parole ivi compresi i relativi cantieri.

25. 2.

Crucianelli, Bolognesi, Caprili.

PINO LUCCHESI, Relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Ravaglia 25.3 e Crucianelli 25.1 e 25.2.

MICHELE SELLITTI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile. Il Governo concorda sul parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ravaglia 25.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 25.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 25.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(Norme transitorie e abrogative).

1. Rimangono in vigore le norme legislative, regolamentari e statutarie che

disciplinano le organizzazioni portuali fino alla loro trasformazione in società ai sensi dell'articolo 19.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, emana un decreto recante modifiche alle procedure amministrative riguardanti le merci trasportate tra porti nazionali in modo da uniformarle alle procedure vigenti per il trasporto terrestre.

3. I piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuare secondo le disposizioni di cui all'articolo 4.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocate le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali e le concessioni di aree e banchine portuali in atto qualora l'impresa autorizzata o il concessionario non abbiano i requisiti di cui agli articoli 15 e 17, ovvero non svolgano un'attività coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima. Gli indennizzi, eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni di cui al presente comma, sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui è affidata in concessione la relativa area ai sensi dell'articolo 17.

5. I contributi delle province e dei comuni chiamati a concorrere alle spese sostenute dai consorzi autonomi dei porti, secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, di cui al regolamento approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, nonché di cui al testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, non sono più erogati a partire da quelli esigibili dal 1° gennaio 1993 e riguardanti le spese effettuate dai consorzi negli anni a partire dal 1991.

6. Ai fini del completamento di opere ed impianti portuali in corso di realizza-

zione, le autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nelle convenzioni in atto con i Ministeri e le regioni competenti.

7. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresì abrogati, a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 108; 109; 110 primo secondo, terzo e quarto comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171 n. 1); 1172 e 1279 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro primo, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. In caso di necessità e comunque non oltre l'anno 2004 il Ministro della marina mercantile provvede con decreto ad assicurare ad ogni autorità portuale le risorse minime necessarie alla loro operatività.

6-ter. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Governo dovrà provvedere alla verifica degli esuberanti occupazionali, rispetto ai quali saranno adottati provvedimenti in materia di mobilità e pensionamento anticipato.

26. 2.

Biricotti Guerrieri, Angelini.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

8. Il personale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, non transitato nel ruolo speciale ad esaurimento istituito presso il Ministero della marina mercantile alla data di entrata in vigore della presente legge, conserva il trattamento giuridico ed economico scaturente dalla regolamentazione contrattuale della categoria, riconoscibile anche successivamente alla data del 1° settembre 1989.

9. Con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile vengono rispettivamente rideterminati, per il triennio 1994-1996, i compensi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, per il commissario liquidatore ed i membri del collegio sindacale.

26. 3.

Biricotti Guerrieri, Angelini,
Fredda.

Al comma 7, dopo le parole l'articolo 111 sopprimere le seguenti ultimo comma.

26. 1.

Piredda.

Al comma 7, sostituire le parole dal novantesimo giorno, con le seguenti dal centoventesimo giorno.

26. 4.

Il Governo.

FRANCESCO MARENCO. Faccio mio l'emendamento Piredda 26.1.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Piredda 26.1, fatto proprio dall'onorevole Marenco, nonché sull'emendamento Biricotti Guerrieri 26.2. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 26.4 del

Governo. Invito l'onorevole Biricotti Guerrieri a ritirare il suo emendamento 26.3.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Concordo sul parere espresso dal relatore e raccomando alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 26.4 del Governo.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Accolgo l'invito del relatore e ritiro il mio emendamento 26.3; prego però il rappresentante del Governo di valutare il contenuto del mio emendamento 26.2, con particolare riguardo al comma 6-ter.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Propongo di accantonare l'emendamento Biricotti Guerrieri 26.2.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'emendamento Piredda 26.1, fatto proprio dall'onorevole Marengo.

FRANCESCO MARENCO. Ritengo che abrogare l'ultimo comma dell'articolo 111 del codice della navigazione sia disdicevole, attesa la chiarezza con la quale tale codice dovrà operare. Voterò pertanto a favore dell'emendamento Piredda 26.1.

MILZIADE CAPRILI. Cosa stabilisce l'articolo 111 del codice della navigazione?

PINO LUCCHESI, *Relatore*. La soppressione dell'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione, fa seguito ad una pronuncia della Corte dell'Aja.

FRANCESCO MARENCO. L'interpretazione fornita testè dal relatore non mi convince.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Piredda 26.1, fatto proprio

dall'onorevole Marengo, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Biricotti Guerrieri 26.2, precedentemente accantonato.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Ritengo inaccettabile la prima parte dell'emendamento Biricotti Guerrieri 26.2, mentre la seconda non è altro che un rafforzamento dell'impegno che il Governo ha già assunto. Propongo pertanto che l'emendamento 26.2 sia riformulato nei seguenti termini:

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge il Governo provvede alla verifica degli esuberi occupazionali, rispetto ai quali proporre provvedimenti in materia di mobilità e pensionamento anticipato.

GIORDANO ANGELINI. Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento devo dire che fino ad oggi il Ministero non è riuscito a darci un quadro finanziario certo delle risorse a favore delle nuove autorità portuali. Questa è la ragione per la quale abbiamo presentato l'emendamento, che si prefigge l'obiettivo di garantire a tutti il minimo per vivere: ripeto, nessuno ci ha indicato con precisione quali saranno le risorse.

CARLO D'AMATO. Desidero brevemente soffermarmi sulle considerazioni svolte dal collega Angelini, pur rendendomi conto delle difficoltà di fronte alle quali ci troviamo. Non vorrei che approvando l'emendamento Biricotti Guerrieri 26.2 stravolgessimo la filosofia che ci ha guidato nell'esame del provvedimento di cui ci stiamo occupando. Pertanto, dichiaro la mia contrarietà sul comma 6-bis dell'emendamento Biricotti Guerrieri 26.2.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Insisto perché sia ritirato il comma 6-bis dell'emendamento Biricotti Guerrieri 26.2 e propongo in alternativa che il suddetto sia posto in votazione per parti separate, intendendosi che la prima parte si riferisce al comma citato e la seconda al comma 6-ter.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Accolgo la proposta di riformulazione presentata dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Biricotti Guerrieri 26.2, non accettata dal relatore né dal Governo.

(È respinta).

Pongo in votazione in linea di principio la seconda parte dell'emendamento Biricotti Guerrieri 26.2, accettata nella nuova formulazione presentata dal relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 26.4 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Chiedo che sia rinviata ad altra seduta la discussione

dell'articolo 27, concernente la copertura finanziaria del provvedimento, in considerazione degli emendamenti che sono stati approvati in linea di principio.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Il Governo si riserva la facoltà di presentare un emendamento riferito all'articolo 27 che tenga conto degli emendamenti approvati in linea di principio.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 9 novembre 1993.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

